



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

Ordinanza commissariale n. 5/A1800A/1162 del 12.08.2026 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 30 giugno 2025 nel territorio del comune di Bardonecchia (TO).

Codice intervento	Descrizione danno/criticità	Importo	CUP
TO_A18_1162_25_026	INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE REALIZZATE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE FREJUS IN APICE CONOIDE A PROTEZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE BRIGLIE	338.000,00	C38H26000340002

VERBALE SOMMA URGENZA - PERIZIA FASE PROGETTUALE Art.140 D.Lgs. n. 36/2023

Premesso che:

- che nel pomeriggio del 30/06/2025, a causa di intense precipitazioni verificatesi nel Vallone del Frejus, è avvenuta l'esondazione del Torrente Frejus/Merdovine in sponda destra e sinistra orografica dell'intera asta torrentizia nel centro abitato, interessando tutta la viabilità cittadina adiacente, nonché l'area della confluenza del Torrente Frejus/Merdovine con la Dora di Melezet, il Torrente Rochemolles e la Dora di Bardonecchia in prossimità della Regione Courbe, con interessamento della Strada Provinciale SP216, della Strada Statale SS335 e di tutti i ponti presenti su detti tratti fluviali;
- per la gestione immediata dell'emergenza sono state emesse dall'area scrivente la perizia in somma urgenza. 1 del 5.07.2025 registrata al prot. 12375 del 7.07.2025. e n. 4 del 14.07.2025 registrata al prot. 12887 del 15.07.2025 e la perizia in somma urgenza n. 5 registrata al prot. 13452 del 23.07.2025;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025 è stato dichiarato per il comune di Bardonecchia (TO) lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo e sono state stanziare risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 1.900.000,00 per l'attuazione dei primi interventi;
- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1162 del 25 settembre 2025 sono stati assegnati i primi finanziamenti, per l'importo totale di 1.900.000,00 € di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025, nonché identificati gli interventi in particolare ai sensi dell'art. 25 c.2 lett. b) del D.Lgs. 1/2018, nominando il Presidente della regione Piemonte quale commissario delegato a fronteggiare l'emergenza ;
- con l'Ordinanza commissariale n. 4/A18.000/1162 del 9 dicembre 2025 è stato approvato l'elenco degli importi dei contributi da erogare per l'autonoma sistemazione ex art. 2 dell' l'OCDPC n. 1162 ed ex art. 25 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 1/2018- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018 sono state stanziare risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 2.800.000,00 per l'avvio degli

10052 –Bardonecchia - Piazza De Gasperi n. 1

Edilizia – Urbanistica : ☎ 0122 909941 – Fax 0122 909949 ✉ Email: tecnico.ep@bardonecchia.it

Lavori pubblici – Patrimonio – Protezione civile – Ambiente: ☎ 0122 909931 – Fax 0122 909939 ✉ Email: tecnico.lpp@bardonecchia.it

☞ web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: comune.bardonecchia@pec.it

interventi urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

- con nota prot. 22830 del 3.12.2025 il Comune di Bardonecchia ha inviato agli enti competenti la proposta interventi ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 1/2018;

- con l'Ordinanza commissariale n. 5/A1800A/1162 del 12.08.2026 è stata approvata l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 2.761.700,00 contenuto nell'allegato A nonché approvata la rimodulazione n. 1 del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 4.661.700,00 e che ricomprende tutti gli interventi precedentemente approvati con le ordinanze commissariali n. 3/A18.000/1162 del 21 novembre 2025 e n. 4/A18.000/1162 del 9 dicembre 2025 e quelli oggetto dell'ordinanza medesima;

Dato atto che fra gli interventi proposti e finanziati di cui alla succitata l'Ordinanza commissariale n. 5/A1800A/1162 del 12.08.2026 si annovera il seguente:

Codice intervento	Descrizione danno/criticità	Importo	CUP
TO_A18_1162_25_026	INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE REALIZZATE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE FREJUS IN APICE CONOIDE A PROTEZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE BRIGLIE	338.000,00	C38H26000340002

Rilevato che gli interventi consistono nell'innalzamento delle scogliere fino all'altezza del piano stradale lungo la sponda sinistra del torrente, nel tratto compreso fra la briglia BR018 e la briglia selettiva BR013 (invaso CV003 compreso) e a valle della briglia BR13, dove gli interventi effettuati di somma urgenza di cui alla lett. "b" del comma 2 art. 25 del D.Lgs. 1/COD. TO_A18_1162_25_011 e TO_A18_1162_25_012) hanno previsto una altezza limitata delle scogliere in massi al fine di mitigare il fenomeno erosivo del corso d'acqua sulle controbriole e sulle scarpate laterali, risultando tuttavia necessario prevedere il completamento delle medesime fino alla quota per l'appunto del ciglio stradale. L'importo dei lavori stimato ammonta a € 235.000,00 a fronte di un quadro economico pari all'importo del finanziamento come sopra riportato.

Visto l'art. 140 e 140 bis del D. Lgs. n. 36/2023 che recitano testualmente:

"Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. abrogato

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. abrogato

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Art. 140-bis. (Procedure di protezione civile)

1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile), di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 del presente codice nonché le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. L'affidamento diretto di cui al

primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;

f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;

g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c)."

Atteso che per la realizzazione degli interventi in oggetto risulta necessario procedere tempestivamente con la progettazione esecutiva dei medesimi, anche per poter addivenire alla corretta quantificazione peritale per l'esecuzione dei lavori prevista all'art. 140 comma 4.

Contattato a tal proposito il Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015, quale azienda in house ex art. 7 del D.Lgs. 36/2023, al quale è stata inviata, per l'affidamento in house providing, con nota prot. 16669 del 27.08.2023, la richiesta di offerta per le prestazioni professionali relative alla Progettazione Unica Esecutiva, il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e collaudo, sulla base della determinazione corrispettivi effettuata a base di offerta secondo i parametri ex art. 41– allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del DM 17.06.2016 e sulla base del D.I.P. predisposto dal RUP, corrispondenti a € 16.563,60 oltre IVA 22%, di cui € 3.312,72 di spese generali forfettarie calcolate al 25%.

Vista l'offerta pervenuta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa al prot. 17092 del 2.09.2026 che ha proposto un onorario di € 14.900,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 18.178,00.

Considerato pertanto che il presente atto costituisce verbale di somma urgenza ex art. 1 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per quanto attiene l'individuazione dell'operatore economico a cui sono affidate le prestazioni professionali dianzi riportate, nonché perizia economica per l'esecuzione delle suddette prestazioni come dalla succitata offerta presentata dall'operatore.

Attesa la necessità di procedere celermente alla progettazione e conseguente realizzazione degli interventi, previa individuazione dell'operatore economico per la loro esecuzione che avverrà dopo l'approvazione del progetto esecutivo, al fine di rispettare i tempi definiti ed indicati nell'O.C. n° 5/A1800A/1162 del 12.08.2026 nonché al fine di rispettare il termine previsto per lo stato di emergenza di cui alle succitate delibere.

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa relativamente al possesso dei requisiti generali di partecipazione compresa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento in questione, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto ing. Francesco Cecchini dell'Area Tecnica idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

DISPONE

ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D.Lgs.36/2023

- L'immediata esecuzione delle prestazioni professionali relative alla Progettazione Unica Esecutiva, il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e collaudo a carico Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015, quale azienda in house ex art. 7 del D.Lgs. 36/2023.
- i Termini per la progettazione sono quelli riportati nella documentazione redatta ed inviata a presentare offerta.
- demandare a successivo atto / determina l'affidamento definitivo e l'iscrizione degli impegni contabili sul bilancio previsionale 2026/2028.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs.36/2023

- che per l'esecuzione delle suddette prestazioni è previsto, come da offerta presentata, l'importo di € 14.900,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 18.178,00

Bardonecchia, lì 3.09.2026

Il Funzionario incaricato /RUP
Ing. Francesco Cecchini
f.to digitalmente

Allegati:

- richiesta offerta
- offerta prestazioni professionali Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015